



# COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI

“Croce di guerra al valor militare”

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

E-mail: [commontenerodomo@tin.it](mailto:commontenerodomo@tin.it)

Prot. N.2725

Montenerodomo, 06.10.2010

## AVVISO PUBBLICO

### IL SINDACO

Al fine di prevenire la presenza sul territorio comunale di cani vaganti, ed evitare molestie provocate dagli stessi animali all'interno dei quartieri abitati

### RICORDA

1. Ogni proprietario di cani è direttamente responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume le responsabilità per il relativo periodo;
3. Tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti a far identificare il proprio cane con un microchip e ad iscriverlo nell'Anagrafe Canina della propria ASL di appartenenza entro 60 giorni dalla nascita o comunque entro 5 giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione;
4. Tutti i proprietari e detentori di cani, devono denunciare la nascita di cuccioli entro 60 giorni dal parto indicandone il sesso, l'eventuale numero di morti e la destinazione dei cuccioli;
5. I proprietari e i detentori devono denunciare all'Anagrafe Canina della ASL di competenza, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento:
  - lo smarrimento accidentale del cane (immediatamente se trattasi di cane dall'indole aggressiva);
  - la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
  - la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
  - la morte del cane, allegando il certificato veterinario;
  - la variazione di residenza.
6. Durante le uscite su strade, piazze, sentieri e giardini pubblici i cani devono essere costantemente tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
7. I proprietari ed i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto;
8. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani e di qualsiasi animale comunque detenuto;
9. E' vietato maltrattare ed abbandonare gli animali;
10. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla polizia locale per l'attivazione dell'intervento di cattura.

Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato come di seguito:

- Art. 544 ter del C.P. (maltrattamento di animali) – Reclusione da 3 mesi ad 1 anno o multa da € 3.000,00 a € 15.000,00;
- Art. 672 del C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) – Sanzione Amministrativa da € 25 a € 258;
- Art. 727 del C.P. (abbandono di animali)- Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Le Autorità di Pubblica Sicurezza preposti alla vigilanza provvederanno all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'Art. 23 della L.R. n. 86/1999. Tutti i possessori o detentori di cani sono invitati a mettersi in regola con l'iscrizione degli stessi animali all'Anagrafe Canina.

### AVVISA

A tal fine, che **l'iscrizione all'Anagrafe Canina** di tutti i cani non ancora registrati è stata fissata per **SABATO 16 OTTOBRE 2010 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00, presso il garage comunale in via Petrarca.**

Sarà presente un veterinario della ASL di Chieti-Lanciano-Vasto per effettuare l'iscrizione all'Anagrafe Canina di tutti i cani non ancora registrati.

Tutti i cittadini proprietari di cani sono, pertanto, invitati ad usufruire del **SERVIZIO COMPLETAMENTE GRATUITO.**

F.to IL SINDACO

(Antonio TAMBURRINO)